

BIMESTRALITA' DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONCESSI DA QUESTO ISTITUTO
A COMUNI E PROVINCE -

Il Direttore Generale ricorda che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione 30 maggio 1940-XVIII, ha preso atto delle disposizioni impartite dal Duce, al fine di dare ai Comuni e alle Province la possibilità di fronteggiare il nuovo onere per i miglioramenti economici concessi al dipendente personale, ai sensi della legge 16 aprile 1940-XVIII n.237. In base a tali disposizioni, dovrebbe essere sospeso, per un periodo di un triennio, da parte degli Enti locali, e su richiesta delle competenti prefetture, il pagamento della sesta bimestralità di ammortamento dei mutui contratti dagli Enti stessi ed in corso di estinzione, salvo il consolidamento delle rate sospese in un nuovo mutuo da ammortizzarsi a decorrere dall'anno successivo al triennio suddetto.

L'Istituto ha prospettato a vari Enti locali mutuatari, che hanno fatto richiesta della suddetta sospensione, la maggior convenienza per gli Enti stessi di effettuare un'operazione di prolungamento del periodo di ammortamento dei mutui in questione, che questa Amministrazione sarebbe disposta a consentire in luogo dell'operazione relativa alla sospensione della sesta bimestralità. Infatti quest'ultima operazione, mentre arrecherebbe un alleviamento transitorio di bilancio ed in misura molto limitata, comporterebbe per i Comuni e le Province delle spese non indifferenti, quali quelle relative alla istruttoria per l'accertamento delle garanzie, alla stipulazione del nuovo contratto di mutuo da registrarsi ai sensi delle vigenti leggi del registro, ed al rilascio di nuove delegazioni, spese che invece gli Enti locali avrebbero maggiore convenienza di sostenere per l'operazione di prolungamento, che porterebbe anche agli Enti stessi un alleviamento annuo di carattere continuativo normalmente superiore a quello derivante dalla sospensione del pagamento della sesta bimestralità.